

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 GIU. 2001

=====

ADDI' **5 GIU. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:

ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N°

803

OGGETTO:

"Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 articolo 9 - Nomina Direttore Generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio (ARSIAL).



OGGETTO: Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 articolo 9 – Nomina Direttore Generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

CONSIDERATO che l'articolo 9 della citata legge prevede che il direttore generale dell'Agenzia viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa;

ATTESO che l'attuale direttore generale di ARSIAL , Dott. Pasquale Rocco Greco, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 settembre 1998, n. 1772, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in data 4 giugno 2001;


RITENUTO necessario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 15 maggio 2001, n. 695, concernente, modificazioni alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 , che tra l'altro prevede anche modifiche all'assetto degli organi istituzionali ed amministrativi di ARSIAL, procedere con la massima sollecitudine alla nomina di un nuovo direttore generale dell'Agenzia al fine di garantire la continuità amministrativa connessa ai rilevanti compiti istituzionali di affidati dal legislatore regionale all'Ente strumentale in argomento ;

RILEVATO l'alto profilo istituzionale e professionale derivante dal curriculum vitae presentato da Giulio Santarelli, il quale possiede la necessaria competenza in materia di organizzazione, amministrazione anche con esperienza nel settore agro- alimentare;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro del direttore generale, è disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima;

VISTA LA LEGGE N. 127/1997, ART. 17, COMMA 32.

DELIBERA




- 1) di nominare ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2/1995, Giulio Santarelli, nato a Marino (Rm) il 22 novembre 1935, direttore generale dell'Agenzia regionale per lo

sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle mere dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 15 maggio 2001, n. 695, concernente, modificazioni alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 , che prevede anche modifiche all'assetto degli organi istituzionali ed amministrativi di ARSIAL.

- 2) Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto provvede a formalizzare la nomina come previsto dall'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale 2/1995.
- 3) La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 17 , comma 31 della legge n. 127/1997.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 6 GIU. 2001 -

ALLEG. ... N. ...
DEL ... - 5 GIU. 2001

807
Cun

Contratto di lavoro privato a tempo determinato del Direttore Generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

VISTO l'articolo 9, comma 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)"

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale , n. : "nomina del Direttore Generale dell'ARSIAL" con il quale è stato nominato Giulio Santarelli, nato a Marino (RM) il 22 novembre 1935, il quale in forza del citato decreto ha assunto l'incarico di Direttore Generale dal ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Presidente della Giunta regionale e l'incaricato Giulio Santarelli nato a Marino (RM) il 22 novembre 1935

SI STIPULA

Il contratto di lavoro privato, dirigenziale ed individuale a tempo determinato con l'osservanza delle seguenti clausole:

Art. 1

La costituzione del rapporto di lavoro ha inizio a far data dalla firma del presente contratto e prosegue fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge concernente "modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2..... e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27" approvata dalla Giunta regionale con provvedimento 15 maggio 2001, n. 695, nonché, salvo cessazione per cause contrattuali, naturali, di legge o di modifiche comunque apportate dal legislatore regionale alla legge istitutiva di ARSIAL.

Art. 2

L'incaricato Giulio Santarelli si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo, a favore dell'ARSIAL, le funzioni di Direttore Generale così come indicate nell'articolo 9 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, a lui conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale in data .

In particolare Giulio Santarelli , in qualità di dirigente di vertice preposto ai centri di responsabilità dell'ARSIAL, si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alla sua carica come previsto dalla citata norma regionale, nel rispetto del D.lgs. 29/1993 e successive modificazioni e da altre leggi, regolamenti, atti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché dagli atti amministrativi che saranno emanati dalla stessa Agenzia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il Direttore Generale incaricato è tenuto a mantenere il segreto e non potrà dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia o per la Regione Lazio, ovvero danno o ingiusto vantaggio a terzi.

In presenza di particolari e motivate situazioni, il Presidente dell'ARSIAL potrà autorizzare, informandone il Comitato Direttivo, in via del tutto eccezionale e, comunque per brevi periodi, deroghe all'impegno esclusivo di cui al 1° comma del presente articolo, per attività connesse all'espletamento di incarichi pubblici.

Art. 3

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto, a Giulio Santarelli, a carico del bilancio dell'Agenzia, un compenso mensile posticipato onnicomprensivo, ripartito in 13 mensilità, di £. 17.623.760 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Spetta inoltre al Direttore Generale incaricato:

- a) l'indennità di fine rapporto, a totale carico dell'Agenzia da calcolarsi sulla retribuzione effettivamente corrisposta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per i contratti della dirigenza;
- b) In occasione delle trasferte, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni;
- c) L'assicurazione infortuni nell'esercizio delle funzioni stesse;
- d) L'assicurazione sulla responsabilità civile nello svolgimento delle sue funzioni;
- e) La fruizione di un periodo di ferie nella misura di giorni trenta lavorativi l'anno le cui modalità saranno di volta in volta valutate in riferimento alla organizzazione del lavoro dell'Agenzia e concordate con il Presidente della stessa. Qualora le ferie per ragioni di servizio, riconosciute dal Presidente non vengano fruite in tutto o in parte entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di pertinenza, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva commisurata alla retribuzione, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
- f) Tutti gli altri diritti comunque riconosciuti dalle norme del CCNL dei dirigenti dalle aziende industriali.

In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al direttore generale, al medesimo compete una indennità di risultato, rapportata alle prestazioni, ed al conseguimento degli obiettivi a lui assegnati dal Comitato Direttivo, in analogia alle modalità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione 30 novembre 1999, n. 5674, e successive modificazioni e nel rispetto del D.lgs. 286/99. La relativa deliberazione sarà adottata entro e non oltre la data di approvazione del Conto consuntivo.

Art. 4

In conformità alle normative vigenti, anche in sede amministrativa, per regolamentare figure analoghe a quella oggetto del presente contratto nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del D.P.R. 270/1987, rimane convenuto che, ove si avii procedimento penale nei confronti del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non



siano commessi in danno dell'Agenzia , ogni spesa, per tutti i gradi di giudizio, è a carico dell'Agenzia stessa e anticipata da questa .

Il rinvio a giudizio del direttore generale, per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni , esclusi quelli commessi in danno dell'Agenzia, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o di colpa grave del direttore generale accertati con sentenza ancorchè non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Agenzia provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore generale, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 5

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto, le parti si richiamano alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali, fatta esclusione per la parte relativa al trattamento economico come sopra disciplinato e per le norme non compatibili con quanto pattuito nel presente contratto.

Mosca *Felby*



aw